

ENTI LOCALI

di **MARCO NOCIVELLI****La detrazione dell'Iva nei Comuni**

Una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate torna sull'annosa questione della detraibilità dell'Iva sugli acquisti negli enti locali, tra diritti e obblighi formali che dovrebbero essere superati dalla disciplina Ue: il caso dell'appalto per la raccolta rifiuti.

Con la risposta all'interpello 15.02.2021, n. 107/2021, l'Agenzia delle Entrate si è occupata nuovamente della **soggettività passiva Iva dei Comuni**, in particolare dell'esercizio del diritto alla detrazione statuito in termini generali dall'art. 19 D.P.R. 633/1972 e nello specifico contesto degli enti non commerciali del successivo art. 19-ter.

Il caso trattato è di sicuro interesse per la generalità degli enti locali: un Comune effettua, attraverso l'affidamento in appalto ad una società terza, il **servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani**. Nell'ambito della raccolta differenziata, il soggetto affidatario effettua il servizio di raccolta dei materiali di recupero di tipo cartaceo, vetroso e plastico, gestendo la c.d. piazzola ecologica. Per tale attività la società **emette fattura nei confronti del Comune**. Quest'ultimo, a sua volta, conferisce i rifiuti riciclabili raccolti ai Consorzi di lavorazione facenti parte della filiera **Conai**, percependo un corrispettivo, parametrato alla quantità e alla qualità del materiale consegnato, a fronte del quale **emette fattura con Iva 10%** (n.127- *sexiesdecies*, Tab. A, P. III, D.P.R. 633/1972).

Come spesso accade in materia di Iva degli enti non commerciali, il dubbio espresso dal Comune non verte sulla rilevanza Iva delle operazioni " *avalle* ", la cessione (o meglio, il conferimento del materiale avviato al riciclo), bensì sulla **detraibilità " amonte " degli acquisti effettuati**. Nel caso specifico, in effetti, il Comune dichiara di non aver mai detratto l'imposta assolta per il servizio di raccolta/smaltimento ricevuto dalla società affidataria. Comportamento, questo, dettato dall'inquadramento " *istituzionale* " non " *commerciale* " del servizio generale di smaltimento dei rifiuti a favore dei cittadini, soggetti al pagamento della Tari.

Il Comune, ora, ritiene di poter **considerare detraibile l'Iva assolta per il servizio di raccolta differenziata**, oltre ad una quota di quella relativa ai costi generali oggettivamente attribuibile al servizio di conferimento alla filiera Conai. Ritiene altresì di poter anche recuperare " *ora per allora* ", attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative Iva, l'Iva non detratta negli anni fiscalmente ancora " *aperti* ".

L'Agenzia delle Entrate risponde affermativamente sulla legittimità della detrazione ma **nega** (con argomentazioni che non convincono) **il recupero dell'imposta per gli anni pregressi**.

In estrema sintesi, gli aspetti positivi della risposta constano nel riconoscere: a) la rilevanza Iva dei corrispettivi percepiti per il servizio reso ai Consorzi di filiera, b) la detraibilità dell'imposta assolta sui beni e servizi acquistati ed inerenti al citato servizio, c) l'estensione della detraibilità ai costi promiscui secondo una percentuale determinata con criteri oggettivi ai sensi dell'art. 19, c. 4 D.P.R. 633/1972.

Non convince, invece, l'affermazione secondo cui la detrazione per gli anni precedenti non sarebbe esercitabile in quanto osta l'art. 19-ter D.P.R. 633/1972, norma che prevede l'obbligo, in capo agli enti pubblici, di tenere contabilità separata " *commerciale* " rispetto a quella istituzionale realizzata nell'ambito della contabilità pubblica obbligatoria per legge.

Si tratta di una **formalità sconosciuta alla Direttiva UE 2006/112** la quale, come sempre affermato dalla Corte di giustizia UE, eleva la detrazione a un diritto il cui esercizio non è subordinato a formalismi (*explurimis*, causa C-183/14).